

No alle denunce anonime contro i docenti

Il docente indagato ha diritto a prendere visione della denuncia a suo carico. E anche a ad avere copia dei rapporti informativi resi da studenti, genitori e colleghi in riferimento a fatti accaduti in ambito scolastico, a seguito dei quali il docente è stato sottoposto a procedimento ispettivo. È questo il principio contenuto in una sentenza emessa dal Consiglio di stato (n. 3601/2007 reperibile sul sito: www.giustizia-amministrativa.it) resa nota solo in questi giorni. Il caso riguardava un docente che, a seguito di una denuncia, aveva subito l'indagine di un ispettore ministeriale. E per questo motivo, aveva chiesto di avere copia dell'incartamento che ne era risultato. Ma l'amministrazione aveva rigettato la richiesta. E dunque, l'interessato si era risolto ad esperire l'azione giudiziale, riuscendo, già in primo grado, ad ottenere una pronuncia favorevole. Di qui l'impugnazione in appello da parte dell'amministrazione, che terminava con un'ulteriore decisione sfavorevole e la condanna dell'amministrazione al pagamento di 5mila euro di spese legali in favore del docente. Il Consiglio di stato ha motivato la sentenza facendo presente che il nostro ordinamento non tollera le denunce segrete. Tanto più che il diritto dell'accusato di conoscere il nome dell'accusatore ha ormai anche un solido riferimento costituzionale (articolo 111 Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999). E dunque, non si può dubitare del fatto che colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo abbia un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza. A cominciare dagli atti d'iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti. Resta il fatto, però, che non si può escludere che l'immediata comunicazione del nominativo del denunciante potrebbe riflettersi negativamente sullo sviluppo dell'istruttoria. Pertanto, secondo il Consiglio di stato, si può giustificare un breve differimento del diritto di accesso. Ma non è tollerabile il diniego del diritto quando ormai il procedimento ispettivo-disciplinare si è definitivamente concluso.

Antimo Di Geronimo